

COMUNE DI BRIGNANO FRASCATA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 25 Marzo 2023 ore 08:30

OGGETTO: Approvazione aliquote per l'anno 2023 dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

L'anno Duemilaventitre il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i Signori:

N. Ordine	COGNOME E NOME Carica rivestita	Presenti	Assenti
1	DAVICO Alessandro - Sindaco	X	
2	MORGAVI Massimo - Vice Sindaco - As.	X	
3	CAMATTI Bruno - Consigliere	X	
4	CASANOVA Marco - Consigliere	X	
5	CASTELLO Matteo - Consigliere		X
6	FORLINO Tatiana - Consigliere	X	
7	GATTI Simona Maria Rita - Consigliere		X
8	BOCCAGATTA Emanuele - Consigliere	X	
9	GATTI Roberto - Consigliere	X	
10	RAPALLINI Monica - Consigliere	X	
11	MORGAVI Tiziano - Consigliere	X	
TOT.		9	2

Partecipa con funzioni consuntive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 lett. a) D.Lgs. 267/2000) il Dott. Alessandro PARODI – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DAVICO Alessandro nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RICORDATO che l'art. 1, comma 11 del decreto legge n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del D.L. n. 201 del 06.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire o aumentare l'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo poi dal 2012 la possibilità per i comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";*

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2023, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 aprile 2023 per effetto della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "legge di bilancio 2023"

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 11/05/2021 che ha istituito, a partire dall'anno 2021, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e stabilito le aliquote e la soglia di esenzione per reddito;

DATO atto che:

- con la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 il legislatore è intervenuto con l'art. 1 commi 2 – 3 – 4, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni;
- non si ritiene di applicare gli scaglioni di cui sopra;

RITENUTO di determinare per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6% al fine di assicurare gli equilibri della gestione e finanziare le spese correnti previste nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DATO atto dell'esigenza del Bilancio corrente esercizio 2023 al quale occorre assicurare idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di garantire la copertura delle spese a carattere ricorrente e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) in vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio competente;

Con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari zero, astenuti zero, su n. 9 (nove) Consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI DETERMINARE**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento).
- 2) **DI DETERMINARE**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2023 la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF ad un imponibile IRPEF di €. 10.000,00=, come già deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 03 del 11/05/2021.
- 3) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 4) **DI DICHIARARE** con separata votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

TECNICO: favorevole

CONTABILE: favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Laura Buscaglia
Laura Buscaglia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Laura Buscaglia
Laura Buscaglia

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Davico Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Parodi dott. Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 d.lgs. 267/2000)

Certifico io Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.brignanofrascata.al.it, ove rimarrà esposta per giorni quindici consecutivi

Addì _____

13 0 MAG 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

Parodi Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme e nei tempi di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la presente copia conforme al suo originale

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE